



COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO TECNICO

VIA MUNICIPIO, 14 - 81052 PIGNATARO MAGGIORE (CE)

TEL. 0823 503426 - FAX 0823 654428

COD. FISC. 80010350611 - PARTITA I.V.A. 01701660613

Sito: www.pignataromaggiore.gov.it

e-mail: utcpignataro@legalmail.it



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Napoli

Oggetto: CUP 8078 – Procedimento di VIA per il progetto di realizzazione di una “*Piattaforma polifunzionale per la gestione dei rifiuti pericolosi e non sita nell'agglomerato industriale SS7 Via Appia nel Comune di Pignataro Maggiore (CE)*” - **Convocazione Conferenza di Servizi** -

In riferimento all'oggetto ed alla seduta di Conferenza del giorno 06/09/2017 questo ufficio pur non rilevando motivi ostativi per quanto attiene la parte di propria competenza sulla realizzazione delle opere all'interno di un opificio già esistente nell'agglomerato ASI Volturmo Nord del Comune di Pignataro Maggiore, trasmette la delibera di Consiglio Comunale n.15 del 12/06/2017 con la quale l'Amministrazione Comunale ebbe a fornire atto di indirizzo per la limitazione degli insediamenti delle industrie insalubri.

Pignataro Maggiore li 05 settembre 2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico
- Ing. Girolamo Parente -





Comune di Pignataro Maggiore

Provincia di Caserta

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DELIBERAZIONE Numero 15 del
12-06-2014 Seduta: ordinaria Convocazione:
priman. prot. 4999 del 2014

OGGETTO:

**ATTO DI INDIRIZZO LIMITAZIONE INSEDIAMENTI INDUSTRIE INSALUBRI
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI PIGNATARO MAGGIORE**

In data 12-06-2014 con inizio alle ore 17:30 nell'aula consiliare del Polo Civico "Franco Imposimato", convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede FRANCESCO DE ROSA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale, riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta, risultando presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	DE ROSA FRANCESCO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
2	CUCCARO RAIMONDO	SINDACO	Presente
3	VITO GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
4	BOVENZI ILARIA	CONSIGLIERE	Presente
5	PALUMBO DANIELE LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
6	VALENTE GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
7	CUCCARO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
8	BOVENZI GERARDO	CONSIGLIERE	Presente

9	PALUMBO PIER NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
10	MAZZUOCCOLO PIERGIORGIO	CONSIGLIERE	Assente
11	PALUMBO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
12	FUCILE GAETANO	CONSIGLIERE	Presente
13	DEL VECCHIO GERARDO	CONSIGLIERE	Assente

Presen

ti: 10 Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. DE FRANCESCANTONIO ARTURO che provvede alla redazione del presente verbale.

**ATTO DI INDIRIZZO – LIMITAZIONE INSEDIAMENTI INDUSTRIE INSALUBRI
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI PIGNATARO MAGGIORE.**

Presenti 10 Assenti 3 (Mazzuoccolo P., Palumbo A., Del Vecchio G.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

1)Visto il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria della Regione Campania, approvato con D.G.R. n. 167/2006 così come modificato con Delibera di Giunta Regionale n. 811/2012 pubblicata sul BURC n. 4 del 21/01/2013, che individua la qualità della bolla d'aria del comune di Pignataro Maggiore, come sottoposta ad osservazione;

2)Visto le comunicazioni dell'ARPAC assunte al protocollo comunale n. 4249/2014 e del Dipartimento Prevenzione della ASL UOPC ambito 4 prot. n. 4363/2014, che quivi si intendono trascritte e ripetute, con le quali si certifica, a seguito di dati "disponibili e validati" delle centraline ARPAC installate in Pignataro Maggiore e Sparanise, integrati con i risultati delle analisi effettuate con modelli matematici, che lo stato qualitativo dell'aria ha superato, quanto alle polveri sottili M10" e O3 ozono, i limiti normativi di cui al D.M. 60/2002, per la protezione della salute umana;

3)Considerato che l'entrata in vigore del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, nel disciplinare compiutamente la materia della tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, non ha privato il sindaco del potere di provvedere ai sensi dell'art. 217 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, ordinando - ove sussistano specifici pericoli per la salute pubblica che esigano immediati interventi - anche la cessazione di attività

lavorative oltre che la limitazione dei mezzi di trasporto che siano pericolose per la medesima salute pubblica, finchè non si provveda ad eliminare la causa dell' inquinamento;

4)Ritenuto che i poteri attribuiti al sindaco, in materia di inquinamento dell'aria, consentono di affermare che la mancanza o la inadeguatezza delle deliberazioni atte alla prevenzione ed alla eliminazione di gravi livelli di inquinamento dell'aria, e lesivi pertanto del diritto alla salute umana, sono suscettibili in determinati casi di configurare i reati di cui agli artt. 328 e 674 c.p., di omissione di atti di ufficio e di emissioni atte ad offendere la salute di una pluralità di persone. La responsabilità giuridica di intervenire adeguatamente deve essere riconosciuta, oltre che al sindaco, agli assessori ed in generale a tutti gli organi che sono in concreto dotati di poteri deliberativi, nell'ambito di organismi amministrativi di enti territoriali, essendo tutti questi soggetti preposti a rilevanti settori del governo del territorio urbano e circostante;

5)Premesso:

che il Comune di Pignataro Maggiore è dotato di PRG approvato con Decreto della Giunta Regionale n. 9624 del 17/11/1983;

Che parte del territorio comunale è altresì interessato dal Piano Regolatore A.S.I. approvato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/01/1968 e del 28/07/1970 , scaduto nel luglio del 1980 .

Che l' Area di Sviluppo Industriale (Agglomerato Volturno Nord) rientra nell'ambito del predetto Piano Regolatore ASI rimasto senza cogente disciplina urbanistica, così come statuito da pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato in quanto scaduto, con conseguente potere del comune di disciplinare lo sviluppo urbanistico del proprio territorio;

6)Dato atto che la zona industriale di Pignataro M. è rappresentata da una vasta area giàfortemente disturbata da infrastrutture pericolose e nocive che superano circa il 75% dell'edificato con rilevanti immissioni in atmosfera per le quali l'Amministrazione comunale intende adoperare ogni sforzo per contenere le immissioni e favorire una radicale riqualificazione ambientale;

7)Tenuto conto che nell'attuale territorio comunale sono ubicati notevoli impianti insalubri a ridosso del popoloso nucleo Taverna e del centro urbano di Pignataro Maggiore e sul punto basta citare la grande industria Igat, che è stata codificata ad elevato rischio di incidenti rilevanti in quanto produce ossigeno liquido, argon, idrogeno ecc, impoverendo in maniera incisiva la bolla d'aria interessante il territorio di Pignataro ; detto stabilimento di interesse nazionale per dimensioni trovasi a meno di 100 m dalla avversata e nota Centrale a biomasse Biopower (circostanza quest'ultima che da solo comprova la disinvolta e disattenta procedura di autorizzazione) che è tecnicamente incompatibile per vicinanza e pericolosità; la mega centrale a Turbo Gas di 800 MW della vicinissima Sparanise che insieme all'insediamento industriale per la produzione di calcestruzzo della società Area Sviluppo srl. in Pignataro Maggiore, complessivamente e unitamente considerate alle decine e decine di altre industrie pesanti, già munite di autorizzazioni di cui all'art. 269 D.Lgs 152/2006 per l'immissioni in atmosfera gravanti nella medesima bolla d'aria, hanno determinato l'esistenza di una condizione di criticità della qualità dell'aria ;

8)Dato atto che da questo quadro ambientale allarmante la competente ARPAC e il Dipartimento di Prevenzione ASL hanno comunicato dati preoccupanti per la qualità dell'aria e dell'acqua e, quindi, per la salute dei cittadini;

9)Ritenuto che rimane provato la necessità di intervenire in tal senso mediante un atto di indirizzo che pone limiti all'insediamento nella residua area di completamento per altro priva di normativa urbanistica vigente e potere espropriativo per intervenuta scadenza del Piano;

10)Ritenuto che occorrono rimedi precauzionali, il consiglio comunale deve, stante il pericolo in atto, limitare la tipologia di attività industriali ammissibili nei lotti residui dell'agglomerato industriale (ASI) di Pignataro Maggiore e che, nell'esercizio dei suoi poteri di gestione del territorio, debba disporre, in via generale e preventiva, l'esclusione di realizzabilità di industrie e impianti insalubri che possano incrementare l'inquinamento dell'aria oltre i limiti di legge,

11) Ritenuto che non sono, pertanto, possibili ulteriori insediamenti di cogenerazione e impianti che trattino, stocchino, smaltiscono o recuperino rifiuti industriali, pericolosi e speciali, o che per tipologie di sostanze usate o di lavorazione, rientrino nella classificazione delle industrie che devono richiedere autorizzazione per significative emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 D.Lgs 152/2006 e per le attività ricadenti negli allegati del medesimo articolo.

Il contingente divieto è riferito alle categorie di attività industriali indicate nell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 , ossia tutti gli stabilimenti che producono significative emissioni in aria che rientrino tra le sostanze inquinanti di cui all'elenco dell'allegato X del D.Lgs 152/2006. Sono fatte salve le richieste di insediamenti di impianti le cui attività sono elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del citato decreto, il cui elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

12) Ritenuto che il presente atto deliberativo non modifica la strumentazione urbanistica vigente perché le norme di attuazione che disciplinano le aree industriali non prevedono l'insediamento di industrie nocive ma, quand'anche dovesse costituire variante al P.R.G. comunale relativamente alla zona A.S.I. , esso costituisce presupposto per l'avvio della procedura di variante perché il Comune ha il potere di disciplinare l'uso del territorio, attesa l'intervenuta decadenza del Piano industriale ASI e il rilevante interesse pubblico sotteso alle determinazioni di che trattasi ed anche senza una previa formale modifica della strumentazione urbanistica; invero tale atto deliberativo costituisce un atto con il quale il Comune, sempre nell'esercizio dei suoi poteri di gestione del territorio ma anche delle sue funzioni di cura dell'ambiente e di tutela della salute dei cittadini, ha inteso più semplicemente dettare una limitazione di carattere generale alle attività ammissibili nel territorio comunale in relazione ad una situazione di crisi ambientale; qualora l'organo Provinciale sovraordinato volesse ritenere che la presente deliberazione costituisca l'adozione di una modifica della strumentazione urbanistica, in tal caso si dovrà ritenere sussistente l'obbligo per il Comune di continuare nell'iter procedurale avviato, ai fini dell'approvazione della variante, facendo peraltro nel frattempo applicazione delle misure di salvaguardia che comunque non consentirebbero, medio tempore, la realizzazione di industrie insalubri sopra richiamate;

13) Tenuto conto che per gli impianti industriali per i quali è prevista l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 Dlgs 387/2003 è contenuto anche l'assenso edilizio comunale, si specifica che, ove i pareri tecnici dell'ARPAC ed ASL, in sede conferenziali, relativamente alla qualità dell'aria si pongono in contrasto, senza motivate giustificazioni, con quelli già notificati al comune al punto sub2, non priva il Sindaco del dovere di provvedere con proprie, motivate ordinanze inibitorie a tutelare la salute umana e dell'ambiente, in omaggio al principio di "precauzione";

14) Preso atto che tutte le funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spettano al Comune se inerenti la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

15) Ritenuto che la disciplina delle emissioni in atmosfera - che mira alla "regolazione dell'inquinamento" - ha come obiettivo di contenerlo entro limiti ritenuti accettabili; il che, per quanto qui rileva, significa non che tutte le attività potenzialmente inquinanti debbono essere vietate, ma che possono essere consentite quelle con emissioni scarsamente rilevanti, valutata la loro capacità di non indurre il superamento dei limiti prefissati;

16) Atteso che i parametri monitorati dall'ARPAC (PM10 e O3) mostrano il superamento dei limiti tabellari fissati dal D.M. 60/2002, in via cautelare e precauzionale, a salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini,

Sentiti il consigliere Fucile G. il quale riferisce che bisogna fare una scelta, o morire di fame o di tumore, per questo motivo vota contro; e il consigliere Cuccaro C. argomenta dicendo che la limitazione è troppo generica per cui annuncia il proprio voto contrario.

Con voti favorevoli 7 contrari 3 (Palumbo D. L., Cuccaro C., Fucile G.)

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti;

- E' fatto divieto di rilasciare permessi di costruire nelle aree residue industriali dell'ASI per gli impianti o progetti rientranti nelle previsioni indicate al punto 11 della parte narrativa e comunque alle industrie con rilevanti immissioni in atmosfera capaci di incrementare il livelli di inquinamento dell'aria;
- Che tale atto di indirizzo è vincolante in sede di esame delle richieste edificatorie e trova un'ampia giustificazione nelle ragioni sopra dedotte che hanno determinato la scelta di consentire nei residui lotti dell'area industriale solo attività compatibili con gli insediamenti abitativo-residenziali e con le attività agricole e commerciali già presenti e di escludere, viceversa, l'insediamento di aziende che, per tipologia di sostanze usate e/o per tipologia di lavorazione, rientrino nelle industrie con significative emissioni in atmosfera;
- Che tali misure stringenti sono adottate a tutela della salute pubblica e non possono evidenziare profili di illogicità e sono idonee a giustificare la scelta pianificatoria sia in termini di ragionevolezza, sia dal tessuto

territoriale esistente già occupato per 75% da industrie caratterizzate insalubri e sia dallo Studio d'Impatto Ambientale che ha evidenziato il superamento del valore limite in atmosfera fissato dal D.M. 60/2002 che minaccia la salute dei cittadini;

- Di dare mandato al Sindaco, in caso di rilascio di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 contenente l'implicito assenso edilizio, di esercitare i propri poteri di ordinanza, a tutela della salute pubblica, ove sussistono elementi sufficienti ed univoci che provino oltre ogni dubbio la contraddittorietà e l'inattendibilità dei pareri ARPAC – ASL , resi in sede conferenziali che verrebbero a porsi in stridente antitesi con quelli già resi e comunicati al comune di Pignataro Maggiore.

Parere di regolarità tecnica Favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000.

Pignataro Maggiore li', 06-06-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to ING. GIROLAMO PARENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to DOTT. DE ROSA FRANCESCO

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. DE FRANCESCANTONIO ARTURO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ATTESTA

che la presente DELIBERAZIONE:

<x> Ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 20-06-2014

Pignataro Maggiore li 20-06-2014

Il Responsabile del Servizio
f.to MARCELLO GIOVANNI

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Pignataro Maggiore li 20-06-2014

Il Responsabile del Servizio
MARCELLO GIOVANNI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ATTESTA

che la presente DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno 01-07-2014 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Pignataro Maggiore li

Il Responsabile del Servizio
f.to MARCELLO GIOVANNI